

Regolamento per i laboratori liberi del Corso di Studio Riunito in Scienze e Tecniche Psicologiche e in Psicologia (DM 270)

Art. 1 Definizione

Le attività di laboratorio hanno l'obiettivo di promuovere l'acquisizione di specifiche competenze e di favorire l'applicazione delle conoscenze relative ai diversi settori disciplinari, attraverso la sperimentazione diretta di tecniche e metodi caratterizzanti la professione dello psicologo.

Il numero di CFU dedicati alle attività di laboratorio è stabilito dagli ordinamenti del C.d.L. Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e del C.d.L.S. in Psicologia e la loro collocazione all'interno dei percorsi è indicata, anno per anno, nel Manifesto degli studi.

Ciascun credito corrisponde a 25 ore di impegno effettivo da parte dello studente.

Ogni singola attività di laboratorio può valere da un minimo di mezzo credito a un massimo di 2 crediti.

Gli articoli successivi esplicitano le modalità previste per facilitare la partecipazione a tali proposte didattiche da parte di tutti gli studenti.

Art. 2 Frequenza

I laboratori, per definizione, richiedono la partecipazione attiva degli studenti in tutte le fasi del percorso formativo.

Per questi motivi la frequenza a tali attività è obbligatoria nella misura del 70% delle ore previste

Ciascun docente di laboratorio, nella definizione iniziale del programma, può riservare, qualora il tema e gli

obiettivi specifici lo consentano, una quota del monte ore al lavoro individuale, da non

svolgersi necessariamente in aula.

Lo studente ha la possibilità di accordarsi con il docente su eventuali modalità di recupero di ore perse per cause di forza maggiore.

Art. 3 Approvazione proposte di laboratorio

Il programma di ciascun laboratorio, presentato in anticipo dal docente unitamente a un breve curriculum, verrà esaminato per la sua approvazione dalla Commissione Laboratori, in relazione alla congruità dei temi e dei metodi proposti rispetto al curriculum formativo.

Art. 4 Attivazione dei laboratori

Nei primi mesi di ogni anno accademico, la commissione didattica elabora un'offerta formativa iniziale sulla base delle proposte e delle disponibilità accertate.

Per ciascun laboratorio saranno specificate – non appena disponibili - le seguenti informazioni:

- Titolo
- Docente
- Anno/i di corso per i quali è ammessa la frequenza al laboratorio
- Percorso/i per i quali è ammessa la frequenza al laboratorio
- Quantificazione in termini di ore e di crediti formativi dell'impegno richiesto
- N° massimo di iscritti
- Data di apertura e di chiusura delle iscrizioni
- Periodo/date di svolgimento dell'attività
- Eventuali informazioni specifiche relative all'organizzazione, a vincoli/requisiti per l'iscrizione e al luogo, se diverso dalla Facoltà

Tale prospetto - suscettibile di modifiche e implementazioni nel corso dell'anno accademico - verrà pubblicizzato sul sito di Facoltà in tempo utile per la pianificazione iniziale. Tale prospetto verrà, se necessario, aggiornato.

Art. 5 Iscrizione

L'iscrizione ai laboratori è obbligatoria.

È possibile iscriversi a partire dal momento di pubblicizzazione delle iniziative fino al raggiungimento del numero massimo di iscritti previsto per ciascun laboratorio e comunque non oltre la data di termine iscrizione:

L'iscrizione a un laboratorio costituisce un'adesione formale e sostanziale all'iniziativa, di norma non revocabile.

Infatti l'iscrizione di persone non sicure di poter effettivamente frequentare può precludere la partecipazione di altri studenti. In casi eccezionali e adeguatamente motivati, lo studente può comunicare la sua rinuncia alla frequenza, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto al termine dell'iscrizione.

In caso di omissione di tale procedura, la commissione didattica si riserva di subordinare al mancato raggiungimento del numero massimo di iscritti, l'iscrizione dello studente ai laboratori dei tre mesi successivi.

Non sottostanno a tale regola le rinunce per gravi accertabili motivi di salute. La Commissione didattica si riserva eccezionalmente di esaminare casi specifici, opportunamente documentati, al fine di rendere comunque possibile lo svolgimento proficuo delle attività di laboratorio.

Art. 6 Laboratori extrauniversitari

Gli studenti possono fare richiesta di riconoscimento come ore laboratorio di attività non organizzate direttamente dalla Facoltà fino a un massimo di 2,5 CFU su 8 per il corso di laurea triennale e 1,5 CFU su 4 per il corso di laurea magistrale.

Art. 7 Modifiche del regolamento e deroghe

Il presente Regolamento può essere modificato, se ne sussista la necessità, dalla Commissione Laboratori che sottopone le modifiche all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea

Qualunque deroga alle norme comuni necessita l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea.

*Per quanto riguarda le attività di **stage** si rimanda all'apposito regolamento.*